

Delibera n. 9/2014

Procedure di selezione di personale proveniente da pubbliche amministrazioni:

modifiche alla delibera n. 9/2013

Il Consiglio della Autorità di regolazione dei trasporti, nella riunione del 23-24 gennaio 2014

- VISTO** l'art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. (di seguito denominato "decreto istitutivo"), istitutivo dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata «Autorità»;
- VISTO** in particolare, il comma 6, lett. b-bis del suddetto articolo 37 del decreto istitutivo, in base al quale l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del cinquanta per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione, nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità ed imparzialità;
- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", ed in particolare l'art. 2, comma 29;
- VISTA** la delibera n. 1/2013 del 16 ottobre 2013 recante "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità";
- VISTA** la delibera n. 2/2013 del 16 ottobre 2013 di approvazione della pianta organica dell'Autorità;
- VISTA** la delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 recante "Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità";
- VISTO** il DPCM 3 dicembre 2013, di individuazione della sede dell'Autorità presso il Lingotto di Torino;
- VISTA** la delibera n. 8/2013 del 12 dicembre 2013 di istituzione di Uffici operativi dell'Autorità nella città di Roma;
- VISTO** il dPR 9 maggio 1994, n. 487 concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici", nei limiti di compatibilità e applicabilità alla procedura di selezione di cui all'art. 37, comma 6, lett. b-bis del decreto istitutivo;



1

- VISTA** la delibera n. 9/2013 del 16 dicembre 2013 di approvazione degli avvisi di selezione per dirigenti, funzionari ed operativi, finalizzati al reclutamento di personale di ruolo dell'Autorità ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b-bis del decreto istitutivo;
- VISTA** la delibera n. 3/2014 del 13 gennaio 2014 di nomina dei Componenti della Commissione esaminatrice per le procedure di selezione di personale proveniente da pubbliche amministrazioni di cui alla delibera n. 9/2013;
- Visto** in particolare l'art. 6 comma 5 dell'avviso di selezione per dirigenti di cui alla delibera n. 9/2013 che stabilisce che *"In caso di svolgimento della prova preselettiva, sono ammessi alla selezione per titoli ed esame colloquio, in rapporto di uno a cinque rispetto ai posti previsti nella selezione, i primi candidati in ordine decrescente di punteggio. In caso di punteggio ex aequo all'ultimo posto utile, sono ammessi altresì tutti i candidati eventualmente classificatisi in tale posizione all'ultimo posto"* (di seguito, art. 6, comma 5 dell'avviso di selezione per dirigenti);
- Visto** l'art. 7 comma 5 dell'avviso di selezione per funzionari di cui alla delibera n. 9/2013 che stabilisce che *"In caso di svolgimento della prova preselettiva, sono ammessi alla selezione per titoli ed esame colloquio, in rapporto di uno a cinque rispetto ai posti previsti in ciascuna qualifica di cui agli allegati F., i primi candidati in ordine decrescente di punteggio. In caso di punteggio ex aequo all'ultimo posto utile, sono ammessi altresì tutti i candidati eventualmente classificatisi in tale posizione all'ultimo posto"* (di seguito, art. 7, comma 5 dell'avviso di selezione per funzionari);
- Visto** l'art. 7 comma 5 dell'avviso di selezione per operativi di cui alla delibera n. 9/2013 che stabilisce che *"In caso di svolgimento della prova preselettiva, sono ammessi alla selezione per titoli ed esame colloquio, in rapporto di uno a cinque rispetto ai posti previsti nella selezione, i primi candidati in ordine decrescente di punteggio. In caso di punteggio ex aequo all'ultimo posto utile, sono ammessi altresì tutti i candidati eventualmente classificatisi in tale posizione all'ultimo posto"* (di seguito, art. 7, comma 5 dell'avviso di selezione per operativi);
- Visto** quanto rappresentato dalla Commissione esaminatrice nel verbale della riunione di costituzione del 17 gennaio 2014 in ordine al numero di candidature pervenute per ciascuno dei profili oggetto della selezione;
- Preso atto** che la Commissione ritiene, in considerazione dell'elevato numero di candidati, di procedere alla prova preselettiva di cui all'art. 6, comma 5 dell'avviso per la selezione di dirigenti, all'art. 7, comma 5 dell'avviso per la selezione di funzionari ed all'art. 7, comma 5 dell'avviso per la selezione di operativi;
- Ritenuto** che l'elevato numero di candidature riveli un alto livello di interesse di dipendenti delle pubbliche amministrazioni a partecipare ad una selezione per il collocamento in posizione di comando presso l'Autorità di regolazione dei trasporti;
- Ritenuto** allo stesso tempo, che sia interesse dell'Autorità attingere ad un più ampio numero di candidati rivedendo in senso estensivo ed in ossequio al principio del *favor participationis* i criteri di ammissione alla selezione medesima attualmente previsti dall'art. 6, comma 5 dell'avviso per la selezione di dirigenti, dall'art. 7, comma 5 dell'avviso per la selezione di funzionari e dall'art. 7, comma 5 dell'avviso per la selezione di operativi;
- Ritenuto** di assicurare il rispetto di tale principio attraverso prove che prevedano l'ammissione di tutti i candidati che abbiano dimostrato il possesso di adeguate conoscenze in



2
[Handwritten signature]

relazione alle richieste competenze, ottenendo un punteggio minimo di idoneità che sarà determinato dalla Commissione di valutazione;

Ritenendo quindi di modificare in tal senso quanto attualmente previsto dall'art. 6, comma 5 dell'avviso per la selezione di dirigenti, dall'art. 7, comma 5 dell'avviso per la selezione di funzionari e dall'art. 7, comma 5 dell'avviso per la selezione di operativi;

DELIBERA

1. Le disposizioni previste dall'art. 6, comma 5 dell'avviso per la selezione di dirigenti e dall'art. 7, comma 5 dell'avviso per la selezione di funzionari e dall'art. 7, comma 5 dell'avviso per la selezione di operativi sono sostituite dal testo seguente: *"In caso di svolgimento della prova preselettiva, sono ammessi alla selezione tutti i candidati che abbiano dimostrato il possesso di adeguate conoscenze in relazione alle competenze richieste ottenendo un punteggio minimo di idoneità determinato dalla Commissione di valutazione"*.
2. La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Torino, 23 gennaio 2014



Il Presidente

Andrea Camanzi

